

## **STATUTO**

**GENUS - SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE  
VALIDAMENTE  
IDENTIFICABILE IN SIGLA  
CON LA DENOMINAZIONE  
COOPERATIVA GENUS S.C.S.**

### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL CORSO FELICE  
CAVALLOTTI 34/1

Numero REA: AL - 209055

Codice fiscale: 01890940065

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 05-10-2005 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | Consta di sei facciate, in parte scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e in parte manoscritte da me Notaio, di due fogli in carta libera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | F.TO: CLAUDIO FANTATO<br>ROBERTO GABEI Notaio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Allegato "A" al nr. 41795<br>STATUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | Societa' cooperativa per azioni, sociale, mutualita' prevalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | TITOLO I<br>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <b>Art. 1 (Denominazione e sede)</b><br>E' costituita la Societa' cooperativa denominata "GENUS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", validamente identificabile in sigla con la denominazione "CO-OPERATIVA GENUS S.C.S.". La cooperativa ha sede nel Comune di Alessandria (AL). La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | <b>Art. 2 (Durata)</b><br>La Cooperativa ha durata fino al 2090 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. In questo caso e' fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | TITOLO II<br>SCOPO - OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | <b>Art. 3 (Scopo mutualistico)</b><br>La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1, comma primo, lettera a). La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, attuando in questo modo -grazie anche all'apporto dei soci lavoratori- l'autogestione respon- |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

sabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, sulla base disposizioni di legge e delle previsioni del regolamento interno, nell'ambito del più complesso rapporto societario, instaura con i soci lavoratori un rapporto di lavoro assimilato al lavoro subordinato o autonomo/professionale o di collaborazione a progetto o a programma o in qualsiasi altra forma.

Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la cooperativa potrà anche avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

Lo scopo mutualistico si genererà inoltre da attività formative rivolte ai soci tramite la creazione di una rete di solidarietà che permetta forme di previdenza o assistenza ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto lavorativo e dai vari regolamenti, ovvero ulteriori benefici volti al miglioramento della qualità della vita.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

#### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali ed educativi e attività lavorative svolte dai soci e rivolte a soggetti giovani e adulti in situazione di transizione e/o debolezza rispetto al mercato del lavoro ed al pieno esercizio del diritto di partecipazione e di informazione, per favorirne la piena cittadinanza.

I soggetti a cui sono rivolte le attività della cooperativa sono: anziani autosufficienti e non autosufficienti, minori, minori a rischio, minori stranieri, giovani in cerca di lavoro, studenti, giovani a bassa scolarità, apprendisti, nuclei familiari, adulti in cerca di lavoro, adulti disoccupati di lungo periodo, disoccupati da riqualificare, lavoratori i-

scritti alle liste di mobilità e di cassa integrazione, portatori di handicap, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, soggetti in regime di detenzione ed ex detenuti, stranieri, occupati.

Pertanto, tramite il lavoro associato dei propri soci, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché delle leggi in materia, e l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) progettazione, organizzazione e gestione, per conto proprio e/o di terzi, di strutture di soggiorno e/o organizzare soggiorni per persone anziane e/o ammalate, anche non autosufficienti, gestire comunità alloggio, case famiglia, strutture per l'assistenza a portatori di handicap psichici e fisici, malati psichici e soggetti aventi situazioni di disagio e più in generale tutte le strutture e le connesse attività a carattere socio educativo e socio assistenziale sia in via temporanea che continuativa, avvalendosi della collaborazione di personale idoneo e/o di professionisti, anche esterni, di fiducia;

b) organizzare e gestire comunità alloggio per minori in stato di disagio, avvalendosi di personale specializzato ai sensi di legge;

c) organizzare e gestire e fornire servizi di assistenza sanitaria, socio assistenziale ed infermieristica, anche domiciliare, a favore di persone anziane, di portatori di handicap, di malati psichici e, più in generale, delle persone svantaggiate, avvalendosi di personale proprio o esterno munito delle necessarie abilitazioni;

d) stipulare convenzioni con enti territoriali e/o società gestite o partecipate dai medesimi ai fini di sviluppare e gestire, in collaborazione con i medesimi, servizi socio assistenziali di pubblica utilità, anche con l'impiego di soci volontari, nei termini e nei modi previsti dalla legge;

e) fornire e gestire servizi di assistenza domiciliare ad anziani, portatori di handicap, malati psichici, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà eventualmente avvalendosi di personale abilitato di fiducia, garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica, nonché fornire prestazioni di assistenza del tipo sopra indicato anche in caso di degenza degli interessati presso ospedali, case di cura, comunità anche terapeutiche e luoghi di villeggiatura;

f) prestare alle famiglie servizi atti all'educazione dei minori e tali da favorire l'inserimento sociale e culturale dei minori in stato di bisogno temporaneo;

g) promuovere e gestire, avvalendosi di personale abilitato e professionisti di fiducia, servizi di recupero psichiatrico

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | dei degenti ed ex degenti di ospedali psichiatrici;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | h) promuovere e gestire l'attività di formazione dei soci, anche volontari e/o di terzi allo scopo di ampliare la qualificazione e l'informazione professionale dei medesimi nel settore dei servizi sociali, in particolare istituendo e gestendo corsi di formazione e di aggiornamento professionale per operatori nel settore socio-assistenziale;                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | i) promuovere e gestire attività e/o corsi di educazione alimentare e sanitaria per la corretta tutela della salute e per la prevenzione delle malattie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | l) gestire tramite personale idoneo, strutture pubbliche o private di assistenza, centri di cura preventiva, cliniche, palestre per attività terapeutica, riabilitativa e rieducativa, stabilimenti anche balneari in località climatiche e/o termali, case vacanza, campeggi ed altre strutture di soggiorno per persone di tutte le età, con relativa gestione di tutte le attività esercitabili in dette strutture ed atte a prevenire e a curare stati di disagio sociale;                                                                                                                                                               |  |
|  | m) gestire attività di lavoro temporaneo ai sensi del D.Lgs. 276/03 esclusivamente nel settore socio assistenziale ed infermieristico e similari a favore di case di cura, strutture per anziani, per minori ed in ogni altra situazione di disagio previste dalla L. 381/91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | n) attività di segretariato sociale anche con l'obiettivo di mettere in contatto i bisogni con l'offerta di servizi. L'assistenza qualificata anche al domicilio e le attività ad esse connesse quali l'accompagnamento per visite mediche, e disbrigo pratiche o il confezionamento e la somministrazione pasti, lavori di pulizie e piccola manutenzione, raccolta e lavaggio biancheria. Prestazioni infermieristiche, riabilitative, prevenzione socio-sanitaria, telesoccorso;                                                                                                                                                          |  |
|  | o) l'organizzazione e la gestione per conto proprio e di terzi, di osservatori e laboratori sulla condizione dei minori, degli adolescenti, dei giovani, dei disabili sull'offerta di servizi ad essi rivolti attraverso la raccolta, l'organizzazione di dati sulla condizione giovanile, l'attivazione di reti di comunicazione, connessione, coordinamento e relazione fra amministrazione, servizi territoriali e popolazione giovanile e di portatori di handicap e loro famiglie, monitoraggio di interventi rivolti a tali fasce, progettazione di interventi operativi finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone; |  |
|  | p) l'organizzazione e la gestione, per conto proprio e di terzi, di poli di ascolto territoriali e scolastici (poli d'ascolto telefonici, progetti di autovalutazione dei centri di ascolto e di formazione all'ascolto, costituzione di reti di famiglie affidatarie e non) al fine di orientare, accudire, formare, sostenere i ragazzi e portatori di handicap e le loro famiglie sul territorio;                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | q) attività di orientamento scolastico e lavorativo attraverso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | so la gestione, per proprio conto e di terzi, di Centri di informazione e consulenza offrendo agli utenti la possibilita' di dare voce ai propri bisogni e di fornire loro gli strumenti necessari per affrontare l'inserimento lavorativo o scolastico sul territorio in un ottica di prevenzione al disagio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | r) offerta di servizio di assistenza durante gli inserimenti lavorativi di portatori di handicap;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | s) sensibilizzazione e propaganda degli scopi sociali e delle sue attivita' operative.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Al fine del raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa promuovera' la formazione professionale dei soci lavoratori con specifico riferimento ai settori produttivi in cui sono impiegati, anche con il contributo della U.E., degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | E' vietata ogni modifica statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, precisandosi che le attivita' finanziarie non dovranno essere svolte nei confronti del pubblico e dovranno essere strumentali all'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. |
|  | La Cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Qualora la cooperativa lo ritenga necessario, essa potra' avvalersi degli strumenti finanziari previsti dalla legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.                                                                         |
|  | Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Essa puo' altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.                                                                                                                                            |  |
|  | La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.                                                                      |  |
|  | La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.                                                                                                                 |  |
|  | <b>TITOLO III</b><br><b>SOCI E AZIONI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <b>Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Il numero dei soci e' illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Possono assumere la qualifica di soci le persone fisiche che con la qualifica si soci lavoratori e/o collaboratori e/o liberi professionisti nel settore sanitario, medico ed assistenziale, intendano esercitare personalmente e con professionalità l'attività attinente all'oggetto della cooperativa, e che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e sono in possesso dei requisiti richiesti e di seguito esposti: |  |
|  | 1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;                       |  |
|  | 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91;                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche le quali partecipano al finanziamento ed allo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.                                                                                                    |  |
|  | Possono assumere la qualifica di soci volontari tutti coloro che intendano perseguire gli scopi mutualistici e sociali della cooperativa e prestino la loro attività a titolo gratuito. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.                                          |  |
|  | Il numero minimo dei soci volontari non può superare il 50% del numero complessivo dei soci.                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | Ai soci volontari non è applicata la normativa in materia di lavoro subordinato ed autonomo e la contrattazione collettiva ad eccezione della legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.                                                    |  |
|  | La cooperativa può corrispondere ai soci volontari il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del servizio, determinate in base ai parametri stabiliti dalla cooperativa.                                                                                                      |  |
|  | La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.                                                                                                                  |  |
|  | In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.                                                                     |  |
|  | La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.                                                                                                             |  |
|  | I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti dall'organo amministrativo della Cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, non sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.                                                                                                                                           |  |
|  | Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:                                                                                                                                                        |  |
|  | a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;                                                                                                                                                                                     |  |
|  | c) il mancato adeguamento agli standard produttivi e qualitativi.                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordi-                                                    |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | nari.                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi e' ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica.   |
|  |  | Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.                                                                                                                            |
|  |  | Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.                                      |
|  |  | <b>Art. 6 (Domanda di ammissione)</b>                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:                                                                                                  |
|  |  | a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;                                                                                                                                                                              |
|  |  | b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;                                                                                                                                                                                            |
|  |  | c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;                                                                                                               |
|  |  | d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;                                                      |
|  |  | e) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;                                                                                          |
|  |  | g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta negli art. 36 e seguenti del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.  |
|  |  | Se trattasi di società cooperative, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:                                             |
|  |  | a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;                                                                                                                                                                       |
|  |  | b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;                                                                                                                                                                       |
|  |  | c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.                                                                                                                                                                                            |
|  |  | L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.         |
|  |  | Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interes- |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | sati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  | Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi la ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.                                                                                     |
|  |  | L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  | <b>Art. 7 (Obblighi dei soci)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonchè al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:                                                                                                                                 |
|  |  | - del capitale sottoscritto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | - dell'eventuale sovrapprezzo non restituibile determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  | - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  | I soci si impegnano a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualifica di socio, in particolare il socio dovrà partecipare ai programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche e dovrà dare il proprio contributo anche per la realizzazione dei processi produttivi per l'azienda. |
|  |  | Il socio, inoltre, si obbliga a non svolgere azione alcuna che possa essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della società.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.                                                                                                                                                    |
|  |  | <b>Art. 8 (Azioni)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  | Il capitale sociale e' variabile ed e' diviso in azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  | Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  | Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione avanti gli Arbitri.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Art. 9 (Recesso del socio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), può recedere il socio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Il recesso non può essere parziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. L'organo amministrativo devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Arbitri. |
|  | Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.                                                                                                                                 |
|  | <b>Art. 10 (Esclusione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa. In questo caso per i soci che non svolgono attività lavorativa nella cooperativa, l'Organo amministrativo può adottare il provvedimento dell'esclusione;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in cooperativa, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta n. 2 Assemblee consecutive;

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

**Art. 11 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

**Art. 12 (Rimborso delle azioni)**

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno il diritto al rimborso delle azioni.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10 sub n. 1 oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni.

E' espressamente esclusa la restituzione dell'eventuale sovrapprezzo versato.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

**Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive nei termini fissati dalla legge.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

14 di 24

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | ventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.                                                                                                    |  |
|  | Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. |  |
|  | La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.                                                                                               |  |
|  | Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.                                                             |  |
|  | TITOLO V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <b>Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c..                                                                                                                                                                      |  |
|  | In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | - le modalità di circolazione;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | - il termine di scadenza e le modalità di rimborso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.                                                                                                                                                               |  |
|  | TITOLO VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | ORGANI SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <b>Art. 20 (Organi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Sono organi della cooperativa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <p>a) l'Assemblea dei soci;<br/>         b) l'Organo Amministrativo;<br/>         c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;<br/>         d) il o i Revisori per il controllo contabile, se nominati.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p><b>a) ASSEMBLEA</b><br/> <b>Art. 21 (Convocazione)</b><br/>         L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo Amministrativo.<br/>         In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione e' necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.<br/>         In alternativa, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge, ovvero su un quotidiano locale.<br/>         L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.<br/>         L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.<br/>         Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p> |
|  | <p><b>Art. 22 (Competenze dell'assemblea)</b><br/>         L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.<br/>         L'assemblea ordinaria può inoltre essere chiamata dall'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p><b>Art. 23 (Intervento e voto)</b><br/>         Ai sensi dell'art. 2538 c.c., hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci.<br/>         Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.<br/>         Essi sono legittimati all'intervento in forza dell'iscrizione nel libro dei soci.<br/>         L'intervento può avvenire per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentarne più di dieci anche nel rispetto dell'art. 2539 c.c..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ai sensi dell'articolo 2358, ultimo comma, del Codice Civile, il consiglio di amministrazione può stabilire che il voto per le delibere riguardanti l'approvazione del bilancio e l'approvazione dei regolamenti interni sia espresso per corrispondenza. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta. I soci devono trasmettere a mezzo di raccomandata A/R alla cooperativa la propria dichiarazione di voto scritta in calce al documento di convocazione. La mancata ricezione oltre il giorno e l'ora fissati per l'assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si computino né ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini del calcolo delle maggioranze.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di tre voti in base ai conferimenti e ai criteri stabiliti dall'Organo Amministrativo.

#### **Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua mancanza o rinuncia, dal vice-presidente, ovvero ancora da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti ovvero dall'amministratore unico.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.                                               |
|  | <b>Art. 25 (Maggioranze e votazioni)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano intervenuti la meta' piu' uno dei soci aventi diritto al voto.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | L'assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <b>b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Art. 26 (Organo Amministrativo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | La cooperativa e' amministrata, alternativamente, con scelta da adottarsi con decisione dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 2 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.                                                                                                                                                 |
|  | L'Organo Amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, qualora non vi provveda l'assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Non possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla legge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>Art. 27 (Compiti dell'Organo Amministrativo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. |
|  | Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termi-                                                                                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | ni di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.                                                                                                                                                                                        |  |
|  | La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.                                                                                                             |  |
|  | Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica, oppure nel caso di due amministratori devono essere presenti entrambi.                                                                                                                                                                                    |  |
|  | La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;                                                                                                                                                                          |  |
|  | 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;                                                                                                                                                                               |  |
|  | 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.                                                                                                                                                                  |  |
|  | Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | <b>Art. 29 (Integrazione del consiglio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  | In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione e' tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione. |  |
|  | <b>Art. 30 (Compensi all'organo amministrativo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|  | Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico oppure agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione,                                                                                                                                                             |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori. L'Assemblea può anche riconoscere all'amministratore unico o agli amministratori un trattamento di fine mandato.                                                                                                                                                     |
|  | <b>Art. 31 (Rappresentanza)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | L'Amministratore Unico oppure il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. |
|  | Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.                                                                                                                                                                                                      |
|  | La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>c) COLLEGIO DEI SINDACI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | <b>Art. 32 (Collegio sindacale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Il Presidente del Collegio sindacale e' nominato dall'Assemblea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | La retribuzione annuale dei sindaci e' determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Il Collegio Sindacale, purchè composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | <b>d) IL CONTROLLO CONTABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Art. 33 (Controllo contabile)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | In assenza del collegio sindacale, ovvero quando lo stesso non sia costituito integralmente da revisori contabili, qualora la legge lo preveda, o venga comunque deliberato dall'assemblea dei soci, il controllo contabile e' esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo, c.c. da uno o più revisori.                                                                                                                                               |
|  | La retribuzione annuale del revisore contabile o dei revisori contabili è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

#### TITOLO VII

#### BILANCIO E RISTORNI

#### **Art. 34 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo oppure il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 35 (Ristorni)**

L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di rimborso, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del rimborso, nel rispetto della normativa vigente ed eventualmente mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | - aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | - emissione di obbligazioni;<br>- emissione di altri strumenti finanziari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri ( da soli o combinati tra loro ):          |  |
|  | a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | b) la qualifica \ professionalità;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | c) i compensi erogati;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | d) il tempo di permanenza nella cooperativa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | e) la tipologia del rapporto di lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | <b>TITOLO VIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | <b>CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | <b>Art. 36 (Clausola di Conciliazione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, piu' in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa dall'Ordine Professionale dei Consulenti del Lavoro |  |
|  | <b>Art. 37 (Clausola Arbitrale)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:                                                                                                                                                                               |  |
|  | a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  | c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.                          |  |
|  | <b>Art. 38 (Arbitri e procedimento)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|  | Gli arbitri sono in numero di:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di ar-                                                                                                                                                                                                                                  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | bitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c. ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla camera arbitrale promossa dall'Ordine Professionale dei Consulenti del Lavoro entro trenta giorni dalla richiesta della parte piu' diligente.                                                                                                                                                                                         |  |
|  | La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci e' notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Gli arbitri decidono secondo diritto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|  | Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.                                                                                                                                                                            |  |
|  | Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio. |  |
|  | Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.                                                                                                                                                                                          |  |
|  | Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | <b>Art. 39 (Esecuzione della decisione)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.                                 |  |
|  | TITOLO IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|  | SCIoglimento E LIQUIDAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|  | <b>Art. 40 (Nomina liquidatori)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|  | L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <b>Art. 41 (Devoluzione patrimonio)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | - a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|  | - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;  
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.TO: CLAUDIO FANTATO  
ROBERTO GABEI Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO  
SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3^ D.P.R.  
445/2000.